



27250-18

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SECONDA SEZIONE CIVILE

EQUA  
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

STEFANO PETITTI

- Presidente -

R.G.N. 22430/2016

LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Cron. 27250

GUIDO FEDERICO

- Rel. Consigliere -

Rep.

Ud. 22/05/2018

ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

CC

ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 22430-2016 proposto da:

PG

, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO

DI BONITO, rappresentato e difeso dall'avvocato

EMANUELE D'ALTERIO;

- **ricorrente** -**contro**

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

- **intimato** -

2018

2176

D&amp;

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA,

depositato il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

## Esposizione del fatto

Con ricorso ex artt. 2 e 3 l. 89/2001, PG  
adiva la Corte d'Appello di Roma per chiedere il  
riconoscimento di un equo indennizzo per la non  
ragionevole durata di un procedimento amministrativo,  
definito con sentenza di rigetto (n. 562/2012 )del  
Consiglio di Stato del 2 febbraio 2012 , durato  
complessivamente 18 anni.

La Corte d'Appello di Roma, con decreto n. 1591/2016,  
statuiva l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo: ad  
avviso della Corte, considerato che il ricorso era stato  
presentato il 24.2.2014, ad oltre due anni di distanza dal  
deposito della sentenza, doveva ritenersi "inverosimile"  
che il ricorrente, cui pure era stato inviato avviso di  
deposito della sentenza via pec, non avesse avuto notizia  
della decisione che lo riguardava in tempo utile per  
evitare la decadenza.

Avverso detto decreto propone ricorso PG

Il Ministero della Giustizia non ha svolto, nel presente  
giudizio, attività difensiva.

## Considerato in diritto

Con il *primo mezzo* il ricorrente denuncia la violazione e  
falsa applicazione dell'art. 4 l. 89/2001, nonché degli artt.  
136 c.p.c., 39 e 136 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3  
c.p.c. , per non avere la Corte territoriale rilevato

l'invalidità della comunicazione della cancelleria mancante della prova di avvenuta notificazione.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la tardività del ricorso per equo indennizzo, sulla base del fatto che la sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il procedimento presupposto risulta depositata il 2.2.2012 mentre il ricorso per equa riparazione è stato presentato il 24.2.2014 ed ha pertanto ritenuto "inverosimile" che il ricorrente medesimo non abbia avuto notizia della decisione che lo riguardava in prossimità del deposito e comunque in tempo utile per evitare la decadenza ex art. 4 l.89/2001.

La Corte ha inoltre ritenuto che, seppure risultava la mancata prova della consegna dell'avviso di pubblicazione della sentenza all'avv. S , doveva ritenersi che l'avviso fosse stato consegnato al secondo difensore, "stante il tenore dell'attestazione di cancelleria in atti".

Conviene premettere che in tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, decorre solo da quando la parte ha avuto (effettiva) conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l'interessato conosca il "dies a quo". (Cass. 21294/2015).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur rilevando che mancava la prova dell'avvenuta consegna dell'avviso di

deposito della sentenza, ha affermato la tardività del ricorso, ritenendo di poter comunque presumere l'avvenuta conoscenza della sentenza in capo all' odierno ricorrente.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Ed invero, avuto riguardo alle comunicazioni tramite Pec, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. 26773/2016).

Di conseguenza, perché la comunicazione via Pec ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata è necessario che essa sia corredata dall'attestazione di ricezione del procuratore, attestazione che nel caso di specie difettava, mentre l'unico elemento certo era costituito dall'attestazione della Segreteria del Consiglio di Stato, datata 4.2.2014 della mancata ricezione della comunicazione via PEC dell'avviso di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio presupposto.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

<sup>IL DECRETO</sup>  
Cassa ~~fa~~ sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra  
sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese  
del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 26 OTT 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Cicardello*